

Allegato "A" al n. 34.890/20.582 di Repertorio

Statuto

della "FONDAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - GdA ASSOUTENTI"

Articolo 1. Genesi, denominazione, riferimenti e durata

- 1.1 È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - GdA ASSOUTENTI", il cui fondatore è l'associazione denominata "Gruppo di Acquisto Solidale Assoutenti" (nel seguito il "Fondatore").
- 1.2 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (di seguito lo "Statuto") e si ispira e applica i principi del Terzo settore, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione di Partecipazione disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2017 - c.d. Codice del Terzo Settore (per brevità "CTS") - e dal Codice Civile, nel rispetto e nei limiti di ogni altra normativa applicabile che disciplina e individua le modalità e le condizioni per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili come nel tempo modificata e integrata (di seguito la "Normativa Applicabile").
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE - GdA ASSOUTENTI ETS".
- 1.4 La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 1.5 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Fondazione ha sede nel comune di Genova (GE), all'indirizzo determinato in sede di atto costitutivo ovvero successivamente con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.
- 2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, succursali, uffici di rappresentanza e dipendenza di ogni genere.

Articolo 3. Scopi e attività

- 3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del CTS:
 - a) Attività di cui alla lettera e), relative a interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199.
- 3.2 In particolare, la Fondazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e utilità

sociale attuando un'attività di sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla sostenibilità economica e ambientale, promuovendo lo sviluppo della produzione e l'uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato nei confronti di persone, comunità, territori ed ambiente, il risparmio energetico e l'autosufficienza energetica. Nello specifico, la Fondazione, nel rispetto della Normativa Applicabile, ha ad oggetto principale la costituzione di una comunità energetica rinnovabile nazionale e pertanto di un soggetto di diritto autonomo funzionale prioritariamente all'autoconsumo diffuso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e alla condivisione, fra i partecipanti consumatori finali di energia elettrica, sia produttori di energia elettrica, dell'energia localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile, con possibilità di accumulo e di vendita per l'energia eventualmente eccedentaria, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

3.3 Per attuare le finalità che precedono, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- generare, produrre, compravendere, utilizzare, erogare, trasmettere, scambiare e ripartire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili anche per il tramite della gestione di tutte le forme incentivanti previste per legge;
- accedere a tutti i mercati dell'energia direttamente o tramite aggregazioni;
- operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse del Fondatore e dei Partecipanti, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio e all'efficienza energetica;
- fornire altri servizi energetici al Fondatore e ai Partecipanti;
- informare attraverso newsletter, canali stampa, internet, social media, riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile;
- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore delle energie rinnovabili;
- promuovere e sviluppare progetti di produzione condivisa di energia da fonti rinnovabili per il Fondatore e i Partecipanti;
- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

- acquisire attraverso contratti di affitto, tramite diritto di superficie o altre modalità analoghe la possibilità di esercitare una delle precedenti attività su beni immobili altrui;
- aderire ad altri enti, consorzi ed altri organismi aventi attività affini;
- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente che in forma associata ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore della Fondazione, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione a favore del Fondatore e dei Partecipanti;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione a favore del Fondatore e dei partecipanti.

3.4 I benefici economici che verranno riconosciuti al Fondatore e ai Partecipanti in conformità alla Normativa Applicabile (i "Benefici Economici") saranno disciplinati nel regolamento interno, approvato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dei successivi Articolo (b) e Articolo (c) (il "Regolamento Interno"). Tale regolamento dovrà prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B delle Regole Operative del GSE, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, in conformità alla lettera g) del punto 1.2.2.2 delle medesime Regole Operative.

3.5 La ripartizione tra il Fondatore e i Partecipanti dei Benefici Economici è ispirata al principio di parità e proporzionalità del trattamento e tiene conto delle caratteristiche di ciascuno di essi, del comportamento di consumo nonché degli impegni assunti all'interno della Fondazione.

3.6 La Fondazione opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, con altre Fondazioni ed organismi di qualsiasi natura, anche non italiani, ritenuti idonei ai predetti scopi, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

3.7 La Fondazione può prestare inoltre garanzie o fidejussioni, costituire altri enti, collaborare con enti anche mediante contratti di rete, assumere partecipazioni e compiere tutte le operazioni di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e industriale che risultino necessarie o utili, nel rispetto delle predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e della Normativa Applicabile.

3.8 Essa può svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale.

3.9 La Fondazione, ai sensi della normativa applicabile, può avvalersi di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 4. Attività diverse, secondarie e strumentali

- 4.1 La Fondazione può esercitare “attività diverse” rispetto a quelle di cui al precedente articolo 3 che costituiscono il suo oggetto principale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del CTS.
- 4.2 L’individuazione delle attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5. Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore, pari a EURO 30.000,00 (trentamila/00), nonché dai beni successivamente acquisiti e comunque non inferiore a quanto previsto nell'Articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017. Tale patrimonio potrà essere incrementato:

- (a) dai conferimenti in danaro ovvero conferimenti in proprietà, uso o possesso di beni materiali o immateriali, mobili e immobili, o di altre utilità suscettibili di valutazione economica impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti, ovvero da terzi, con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- (b) dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali acquistati dalla Fondazione in proprietà, uso o possesso con il ricavato delle vendite di beni compresi nel patrimonio della Fondazione;
- (c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- (a) da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari;
- (d) da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- (e) da ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali.

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del fondo di gestione costituito dai beni di cui in seguito, quando non destinati espressamente all'incremento del patrimonio:

- (f) dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio e dagli avanzi di gestione;
- (g) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie fatti da enti o da privati, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale;
- (h) da eventuali altri contributi attribuiti dall’Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- (i) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse;
- (j) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto;

- (k) da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
 - (l) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.
- 5.3 Quando risultasse che il patrimonio della Fondazione sia diminuito di oltre un terzo rispetto a quello minimo previsto ai sensi del CTS, in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostruzione del patrimonio nella misura minima prevista ai sensi del CTS oppure uno degli altri rimedi previsti dalla legge.
- 5.4 È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi o riserve comunque denominate dagli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto se non nei limiti e ai sensi di legge.
- 5.5 La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
- (a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è effettuato in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;
 - (b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo previsto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse è pattuito in misura superiore, esso si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile, diminuito di un punto percentuale.
- 5.6 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o alla attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto, dal CTS e/o dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che ha effettuato il versamento e/o l'apporto o che da costui sia trasmissibile a terzi, né per successione, né per atto tra vivi né a causa di morte.
- 5.7 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, gli articoli 2447-bis e ss Cod. Civ..

Articolo 6. Esercizio finanziario

- 6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Con riferimento al solo primo esercizio finanziario, la durata dello stesso è fissata con inizio alla data di costituzione della Fondazione e termina il 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).
- 6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno, il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili nonché il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge o su base volontaria.
- 6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio minimo resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso al di sotto del minimo previsto per legge in conseguenza di perdite e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
- 6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente.

Articolo 7. Membri della Fondazione

- 7.1 I membri della Fondazione si dividono in:
- (a) Fondatore;
 - (b) Partecipanti.**

Articolo 8. Fondatore

- 8.1 Il Fondatore esercita le funzioni previste nel presente Statuto per tutta la durata della Fondazione.

Articolo 9. Partecipanti

- 9.1 La Fondazione ha una partecipazione aperta e volontaria a tutti i consumatori di energia elettrica, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, nonché a tutti i produttori di energia elettrica, purché in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile.
- 9.2 Nel rispetto dei requisiti previsti dalla Normativa Applicabile, possono fare parte della Fondazione come Partecipanti: persone fisiche, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ivi incluse quelle partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1 comma 3 della Legge 31 dicembre 2009 n.196.
- 9.3 La Partecipazione non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale

principale dei Partecipanti (a tale proposito, è necessario che il codice ATECO prevalente del Partecipante sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00). Le grandi imprese non possono essere Partecipanti della Fondazione.

- 9.4 I Partecipanti dovranno contribuire all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica secondo quanto stabilito dal Consiglio d'Indirizzo al momento della loro ammissione.
- 9.5 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
- 9.6 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.
- 9.7 Il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- 9.8 Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
- 9.9 La partecipazione alla Fondazione non pregiudica i diritti di cliente finale dei Partecipanti, incluso il diritto esplicito di scegliere liberamente il proprio venditore di energia elettrica e di recedere dalla Fondazione. A ciascun Partecipante è espressamente garantito il diritto di scegliere liberamente e in qualsiasi momento il proprio venditore di energia, senza che tale scelta sia in alcun modo vincolata dalla partecipazione alla Fondazione.
- 9.10 In conformità all'art. 31, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 199/2021, i Partecipanti che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, possono esercitare poteri di controllo sulla Fondazione. Le modalità di esercizio di tali poteri, che possono includere specifici diritti di voto o di rappresentanza negli organi, sono disciplinate nel Regolamento Interno.

Articolo 10.

Decadenza e Recesso

- 10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano le prestazioni dovute.
- 10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:
 - (a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - (b) apertura di procedure di liquidazione;
 - (c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con un preavviso di sei mesi e fermo restando il dovere di adempimento delle prestazioni fino a tale momento da loro dovute.

Articolo 11. Organi ed uffici della Fondazione

11.1 Sono organi della Fondazione:

- (a) il Presidente della Fondazione;
- (b) il Vice Presidente della Fondazione;
- (c) Il Consiglio d'Indirizzo;
- (d) il Consiglio di Amministrazione;
- (e) l'Assemblea di Partecipazione;
- (f) l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti, se nominato.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 12. Consiglio d'Indirizzo

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un numero massimo di cinque persone designate e revocabili ad nutum dal Fondatore.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- (a) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- (b) approva il Regolamento Interno relativo alla ripartizione dei Benefici Economici nonché ogni altro regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- (c) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (d) nomina, determinandone il compenso, e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (e) nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- (f) nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- (g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- (h) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
- (i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- (j)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla competenza

dell'Assemblea.

Articolo 13. Consiglio di Amministrazione

- 13.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) fissato dal Fondatore in modo che la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione sia espressa dal Fondatore, nominati dal Fondatore e dall'Assemblea di Partecipazione salvo i primi componenti nominati dal Fondatore in occasione dell'atto costitutivo.
- 13.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.
- 13.3 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.
- 13.4 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 13.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
- 13.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
- 13.7 In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto ad altro organo. Nel dettaglio, e a titolo esemplificativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:
- (a) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
 - (b) predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se applicabile);
 - (c) predispone il Regolamento Interno relativo alla suddivisione dei Benefici Economici nonché ogni altro eventuale regolamento da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
 - (d) predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente al Consiglio di Indirizzo;
 - (e) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
 - (f) nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa anche tra non dipendenti della Fondazione determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;
 - (g) amministra il patrimonio della Fondazione, determinando inoltre la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso ovvero all'incremento del fondo di gestione;

- (h) dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali;
 - (i) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il relativo trattamento giuridico ed economico;
 - (j) individua le modalità di riparto dell'energia elettrica condivisa ed è designato quale soggetto responsabile del riparto medesimo, con facoltà di delegarne l'esecuzione operativa al Direttore Generale o a un soggetto terzo specializzato, definendone i criteri nel Regolamento Interno.
- 13.8 Il Consiglio di Amministrazione può costituire comitati e altri organi collegiali, con funzioni consultive, di cui possono far parte anche soggetti diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione determina lo scopo e le modalità di funzionamento di tali organi e provvede alla nomina dei relativi membri.
- 13.9 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente ovvero ad uno o più dei suoi membri o a terze persone, esterne al Consiglio di Amministrazione o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali, fatta eccezione per quelli indicati ai punti (a), (b), (d) e (g) che rimangono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
- 13.10 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente, del Vice Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, comunicato a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri, inviato almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza.
- 13.11 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
- 13.12 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
- 13.13 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di norma tenute presso la sede della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. È ammessa la possibilità che le Riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 14. Presidente e Vice Presidente della Fondazione - legale rappresentanza

- 14.1 Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

- 14.2 Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono anche, rispettivamente, Presidente e Vice presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 14.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e risiede avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente ed altri componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero a terzi. In particolare, il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri delegatigli dallo stesso Consiglio di Amministrazione ovvero dal Fondatore in sede di atto costitutivo, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e agli altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, ovvero nei limiti previsti nell'ambito dei poteri delegati al Vice Presidente dal Consiglio di Amministrazione, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 15. Assemblea di Partecipazione

- 15.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.
- 15.2 In particolare, L'Assemblea di Partecipazione:
- (a) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza;
 - (b) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.
- 15.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 15.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.
- 15.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.
- 15.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
- 15.7 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.
- 15.8 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 15.9 A ciascun Partecipante spetta il diritto di voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 15.10 Le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione sono di norma tenute presso la sede

della Fondazione o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Repubblica Italiana. È ammessa la possibilità che le Riunioni dell'Assemblea di Partecipazione si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea di Partecipazione si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Articolo 16. Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti

- 16.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali dei Conti.
- 16.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del CTS.
- 16.3 L'Organo di Controllo resta in carica per un periodo di 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
- 16.4 Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Indirizzo nomina anche un Revisore Legale dei Conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del CTS.

Articolo 17. Estinzione e scioglimento della Fondazione

- 17.1 Sono cause di estinzione della fondazione l'esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo ovvero l'insufficienza del patrimonio destinato al suo raggiungimento.
- 17.2 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguono finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del CTS.

Articolo 18. Libri della Fondazione

- 18.1 Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:
 - a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
 - b) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea di Partecipazione;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.
- 18.2 Il libro indicato alla lettera a) è tenuto a cura del Consiglio di Indirizzo e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro indicato alla lettera b) è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera c) è tenuto a cura dell'Assemblea di Partecipazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

Articolo 19. Volontari

- 19.1 Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, che mettono a disposizione della medesima il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale.
- 19.2 I volontari sono ammessi con delibera del Consiglio di amministrazione, iscritti in apposito registro e la loro attività è coperta da idonea polizza assicurativa ai sensi dell'Articolo 18 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- 19.3 L'attività di volontariato è svolta e organizzata nel rispetto di quanto previsto dagli Articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
- 19.4 Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore dell'ente, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20. Clausola di rinvio e disposizioni di chiusura

- 20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del CTS, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO: MAURIZIO OTTAVIO ILARI
LUIGI FRANCESCO RISSO